

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 306 DEL 26 MAGGIO 2009

OGGETTO: POLIZIA URBANA – CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL PARCHEGGIO DEL BELLONE – MODIFICAZIONI – ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilanove il ventisei del mese di maggio alle ore 16,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTI	ASSENTI
BARAZZOTTO VITTORIO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
SIRAGUSA DIEGO	ASSESSORE	X	
FAVERO NICOLETTA	ASSESSORE	X	
RAISE DORIANO	ASSESSORE	X	
ZOLA ALBERTO	ASSESSORE	X	
CANUTO EDGARDO	ASSESSORE	X	
CHIOLA RINALDO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

POLIZIA URBANA – CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL PARCHEGGIO DEL BELLONE – MODIFICAZIONI – ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con atto a rogito del Notaio Massimo Ghirlanda, Notaio in Biella, in data 21 settembre 2000 repertorio n. 103.768/11.870, registrato a Biella il giorno 11 ottobre 2000 al n. 3.038 ed ivi trascritto il 20 ottobre 2000 ai nn. 6.207/8.736, veniva stipulata tra il "COMUNE DI BIELLA" e la società "BI.PARK S.r.l." la Convenzione avente a oggetto, tra l'altro, l'affidamento della gestione della sosta a rotazione di n. 187 posti auto nell'autosilo di Via Crosa e n. 500 posti auto in superficie in zone centrali, con specifiche condizioni di durata, di esercizio e di ritorno al Comune di una quota dei proventi annuali, al netto di IVA e di tasse;
- che, successivamente, con atto a rogito del Notaio Raffaello Lavioso di Biella, in data 28 marzo 2006, n. 64.431/9.546 di Repertorio, registrato a Biella il 6 aprile 2006 al n. 647 serie II ed ivi trascritto il 5 aprile 2006 ai nn. 3.616/2.245, il Comune di Biella e la Società "BI.PARK S.r.l." stipulavano l'atto rettificativo, modificativo ed integrativo della sopra citata Convenzione, con il quale venivano ridisciplinati taluni aspetti della convenzione sopra richiamati ed aggiunti ulteriori n. 638 posti auto in superficie;
- che l'art. 40 della Convenzione di cui sopra prevede che *"con l'accordo delle parti, gli allegati al presente atto, in qualunque momento, possono essere oggetto di modificazioni ed integrazioni al fine di adeguare l'applicazione della presente convenzione a mutate condizioni di esercizio (trasformazioni urbanistiche, sviluppo tecnico, valore attuale dell'unità di conto, ecc..). Per la validità di eventuali accordi di modificazione ed integrazione degli allegati è necessaria la forma scritta. La parte pubblica può sottoscrivere gli eventuali accordi modificativi o integrativi in forza di delibera della Giunta Comunale o dell'organo comunale competente"*;
- che con atto a rogito del Notaio Raffaello Lavioso, Notaio in Biella, in data 6 settembre 2007, rep.n. 65.986/10.449, registrato a Biella il 26 settembre 2007 al n. 4406 serie 1T ed ivi trascritto il 26 settembre 2007 ai nn. 10754/6406, veniva prorogata la durata della Convenzione originaria per i posti auto in superficie per anni quattro e cioè fino al 31 ottobre 2029 a fronte del mantenimento del regime tariffario in vigore alla data di stipula dell'atto sino a tutto il 2010 per tutti i posti auto in gestione;
- che con atto in data 07 giugno 2007, rep. 3781 del Segretario Generale del Comune di Biella veniva stipulato un atto tra il Comune di Biella e la società "BI.PARK S.r.l." relativo alla concessione in gestione delle aree di sosta a pagamento in superficie sul territorio del Comune di Biella in località Oropa di proprietà dell'Amministrazione del Santuario di Oropa;
- che la Bi.Park s.r.l. ha eseguito lavori extracontrattuali indispensabili per l'avvio della sopra citata concessione, per un importo di complessivi Euro 27.200,70;
- che il Comune di Biella con Determinazione del Dirigente n. 127/31.7.2007, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006, bandiva la gara per la *"Concessione in gestione delle aree di sosta a pagamento nel parcheggio in struttura del Bellone-Piazzo"*;
- che con atto in data 11 dicembre 2007, rep. 4025/2007, avanti il Segretario Generale del Comune di Biella, in forza della Determina Dirigenziale n. 173/29.10.2007, veniva stipulato il contratto di concessione con la società aggiudicataria Parcheggio Italia S.p.A.;

- che con Determina Dirigenziale n. 44 del 5 marzo 2008 il Comune di Biella autorizzava la voltura della concessione (lettera prot. 14376 del 07/03/2008) dalla Parcheggio Italia s.p.a. alla Bi.Park s.r.l.;
- che la Bi.Park s.r.l. ha sostenuto spese indispensabili per l'avviamento del parcheggio pari ad Euro 100.700,00 (centomilasettecento/00);
- che in data 03 ottobre 2008 con lettera Bi.Park s.r.l. (prot. Bi.Park n. 42/08) veniva riepilogata la situazione dei ricavi al 30 settembre 2008 pari ad Euro 4.071,95 (quattromilasettantuno virgola novantacinque) compresa l'IVA;
- che il parcheggio veniva aperto al pubblico in data 14 aprile 2008 e che al 31 dicembre 2008, gli importi risultano così consolidati:
 - maggiori spese sostenute dalla società Bi.Park s.r.l., per interventi necessari (autorizzazioni al funzionamento) e non previsti nel bando di gara, pari Euro 100.700,00 (centomilasettecento/00), importo che in data 02 aprile 2009, veniva forfettariamente ridotto a Euro 95.000,00 (novantacinquemila);
 - ricavi pari ad Euro 4.806,75 (quattromilaottocentosei e centesimi sessantacinque), inferiori rispetto al "piano economico presuntivo" posto a base di gara;
- che stante detto limitato ricavo derivante dalla gestione ed al fine di incentivare la collocazione in struttura dei veicoli presenti presso il Rione Piazza, l'Amministrazione comunale ne disponeva in data 03 febbraio 2009 la gratuità della sosta per ciò che riguarda i posti a rotazione coordinando tale intervento con l'istituzione di un divieto di sosta su tutta la Piazza Cisterna;
- che dal "piano economico presuntivo" redatto dal Comune e facente parte dei documenti di gara, i ricavi venivano presuntivamente quantificati in Euro 187.880,00 (centoottantasettemilaottocento-ottanta/00), I.V.A. compresa;
- che da tale piano risulta che per il gestore era atteso un ricavo della gestione decennale di circa euro 165.145,00 (centosessanta-cinquemilacentoquarantacinque/00) che, per effetto dello sbilancio tra costi e ricavi, non è presumibilmente realizzabile anche alla luce dell'attuale gratuità della sosta dei posti a rotazione;
- che l'Amministrazione Comunale di Biella giudica positivamente il fatto che la società Bi.Park s.r.l. continui nella gestione del parcheggio del Bellone-Piazza;
- che è volontà delle parti addivenire ad una ridefinizione dell'equilibrio economico-finanziario sotteso alle Convenzioni sopra richiamate e consentire il riequilibrio dell'assetto economico-finanziario dei rapporti contrattuali;
- che la Società "BI.PARK S.r.l." si è resa disponibile a sopportare:
 1. le maggiori spese sostenute per l'avviamento del parcheggio Bellone-Piazza ed i mancati ricavi di gestione dello stesso parcheggio Bellone (dedotti quelli realizzati);
 2. le maggiori spese sostenute per l'avvio della concessione del parcheggio Oropa, a fronte:
 - della riduzione a zero del canone di concessione a favore del Comune di Biella relativo al parcheggio in struttura del "Bellone-Piazza", attualmente pari al 41,15% (quarantuno virgola quindici per cento) sugli incassi derivanti dalla gestione, al lordo di spese, imposte e tasse, per tutta la durata della concessione;
 - del prolungamento della durata del periodo di concessione della sosta di superficie di cui alla Convenzione del 11 ottobre 2000 rep.n.103.768 notaio Ghirlanda, fino al 06 settembre 2032;
 così come dettagliatamente computato nel prospetto "A" allegato alla bozza dell'atto modificativo della Convenzione ;

Vista la bozza dell'atto modificativo della Convenzione allegato alla presente e recepente quanto sopra indicato;

Ritenuto pertanto di conferire al Dirigente del Settore, atto d'indirizzo in merito;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

1. di stabilire la temporanea gratuità della sosta per ciò che riguarda i soli posti a rotazione all'interno ed all'esterno del parcheggio del Bellone;
 2. di conferire al Dirigente del Settore interessato, mandato per la stipula dell'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune, come da allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-